COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE

(Art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 25/02/2002
Integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 30/07/2003

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 di seguito denominata «Legge», al fine di ridurre il ricorso alla progettazione esterna a favore dell'attività di progettazione interna, sia di opere pubbliche che di pianificazione generale ed esecutiva.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per opere e lavori pubblici quelli soggetti alla Legge 11/02/1994, n.109 e successive modifiche, nonché quelli soggetti alla disciplina comunitaria;
b) per progetti preliminari, definitivi ed esecutivi quelli aventi caratteristiche definite dall'art.16, della citata Legge n.109/1994;
c) Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue varianti o revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed il programma pluriennale di attuazione.
d) Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art.51 della legge n.865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi

2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal seguente regolamento:

a) Le manutenzioni straordinarie per le quali non è necessaria la predisposizione del progetto preliminare, come previsto dall'art.14, comma 6^, Legge n.109/1994 e che tuttavia comportino un'attività di tipo progettuale e di Direzione Lavori;
b) Le manutenzioni ordinarie che verranno di anno in anno individuate dall'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, da adottarsi entro il mese di Febbraio dell'anno di competenza, che indicherà anche le percentuali di cui all'art.18, Legge n.109/1994;
c) le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
d) Tutti i lavori inseriti nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici conferiti ad un incaricato professionista esterno, ma che necessitano di collaborazione interna per svolgimento atti tecnico-amministrativi (espropriazioni, richieste allacciamenti impianti tecnologici, richieste pareri ad enti vari, verifica requisiti, bandi di gara, contratti etc…….);

CAPO II
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Nel bilancio di previsione è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte rispettivamente:

a) Le quote pari all'1.5 per cento del costo complessivo preventivato per ciascuna opera pubblica o lavori pubblici inclusi nella programmazione dell'anno di riferimento che si intendono affidare a personale interno dell'ufficio tecnico comunale.
b) Le quote pari al 30 per cento dell'importo delle tariffe professionali, per le prestazioni urbanistiche, per tutti gli atti di pianificazione che si intendono affidare a personale interno dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

Art. 4 - Conferimento incarichi

1. Il conferimento degli incarichi avviene con determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnica o del Segretario Comunale qualora il Responsabile dell'U.O. Tecnica sia coinvolto nell'incarico, che individuano nominativamente il gruppo di progettazione: coordinatore unico, responsabile del procedimento, tecnico o tecnici che redigono e sottoscrivono il progetto, collaboratori tecnici e amministrativi che svolgono mansioni di supporto all'attività progettuale con i compiti a ciascuno assegnati. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere inoltre definito:

a) Il lavoro o l'opera da progettare, l'atto di pianificazione da redigere;
b) Il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
c) Il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
d) Gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
e) La misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

2. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, dovrà svolgere l'incarico preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. Le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente e appositamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti nell'ambito della determinazione del conferimento dell'incarico. In particolare, nel caso di atti di pianificazione per i quali sia previsto un compenso superiore a L.5.000.000 le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non potranno essere retribuite a titolo di ore straordinarie.
3. In ogni caso, l'espletamento degli incarichi non deve arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Art. 5 - Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici è ripartita come segue qualora NON venga effettuata la direzione lavori:

a) il 5 per cento al coordinatore unico;
b) il 5 per cento al responsabile del procedimento;
c) il 55 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale e al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, mediante contributo intellettuale e materiale;
d) il 35 per cento ai collaboratori diversi interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici è ripartita come segue qualora venga effettuata la direzione lavori:

a) il 5 per cento al coordinatore unico;
b) il 5 per cento al responsabile del procedimento;
c) il 40 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale e al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, mediante contributo intellettuale e materiale;
d) il 35 per cento ai collaboratori diversi interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
e) Il 15% all'incaricato della direzione lavori e o collaudazione in corso d'opera.

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a) Il 20 per cento al coordinatore unico;
b) Il 10 per cento al responsabile del procedimento;
c) Il 60 per cento al tecnico o tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale e al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
d) Il 10 per cento ai collaboratori diversi che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 purché con decisione unanime, ovvero in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
4. In assenza di una o più delle figure previste dai commi precedenti le relative quote sono ripartite tra coloro che hanno effettivamente svolto le prestazioni.

Art. 6 - Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolare sull'1,5 per cento è la seguente:

a) solo progetto preliminare 0,30;
b) progetto preliminare e progetto definitivo 0,70;
c) progetto definitivo ed esecutivo congiunto o fuso 0,90;
d) solo progetto esecutivo 0,70;

e) solo direzione lavori 0,70;
f) collaborazione con professionista esterno min. 0,10 ad un max di 0,40 da valutare di volta in volta

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti previsti dalla legge; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

Art. 7 - Costituzione del fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiata od esecutiva, inclusa nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale venga affidata la redazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 8 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il piano urbanistico, generale, particolareggiato o esecutivo;
b) nei responsabili dei procedimenti relativi;
c) nei collaboratori dei soggetti di cui alla precedenti lettere.

Art. 9 - Conferimento dell'incarico

1. I conferimenti degli incarichi interni di pianificazione devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o al carico di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli

incaricati, deve essere:

a) individuato l'atto di pianificazione da redigere;
b) quantificata la spesa pari al 30% della tariffa professionale relativa a tale atto;
c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici;
d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
e) definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente;
f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Art.10 - Ripartizione fondo per atti di pianificazione

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal responsabile del Servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'art.8, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
   n. il 70 per cento al personale di cui alla lettera a);
   n. il 15 per cento al personale di cui alla lettera b);
   n. il 15 per cento al personale di cui alla lettera c).
2. All'interno della ripartizione su indicata, il Responsabile del Servizio, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dalle norme vigenti nel Comune.
4. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto.
5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono al netto di tutti i contributi a carico dell'Ente (contributi previdenziali, IRAP, ecc.).
6. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

CAPO IV
TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art.11 - Termini per le prestazioni e liquidazione del fondo relativo alla progettazione o agli atti di pianificazione

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto e le penalità in caso di ritardato adempimento;
b) i tempi e le modalità di liquidazione delle prestazioni.

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, con specifica determinazione del Responsabile di Area. Sono fatti salvi dal conteggio dei giorni gli eventuali ritardi non dipendenti dall'attività di pertinenza dell'ufficio.
3. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.12 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico, che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto e dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il frontespizio, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Nave - Ufficio Tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, in relazione all'articolazione dei servizi, settori o unità operative.

Art.13 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art.14 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso di prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivo per la progettazione di cui all'art.1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni

complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; anche tenuto conto delle dovute remunerazioni da riconoscersi al progettista responsabile del progetto architettonico per il ruolo di coordinamento complessivo l'adeguamento avviene pertanto mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

a) Per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
b) Per 0,90 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
c) Per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.

CAPO VI
ALTRI ONERI

Art.15 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura di beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per lui, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art.16 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti non compete all'Amministrazione comunale, ma resta a loro esclusivo carico, in quanto l'art.17, comma 3, della legge n.109/94, come modificato dalla legge 415/98 non prevede più l'obbligo per i progettisti dipendenti di iscrizione ad Albi professionali.

Art.17 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti responsabili incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Tale polizza dovrà avere le caratteristiche precisate dal Regolamento di cui all'articolo 3 della Legge, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 17, comma 4. Fino all'entrata in vigore dello stesso sarà cura dell'amministrazione stipulare una polizza di responsabilità professionale adeguata all'attività di progettazione svolta dall'ufficio.

CAPO VII
NORME FINALI

Art.18 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle opere non ancora concluse degli interventi avviati successivamente alla conversione in legge del D.L. 03.04.1995 n.101 (Legge 02.06.1995 n.216) nonché ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della Legge ed antecedenti la modifica intervenuta con la legge n.127 del 1997.
2. Qualora le aliquote dell'1,5 per cento di cui all'articolo 1.3 comma 1, e del 30 per cento, di cui all'articolo 1.3 comma 2, del regolamento nazionale, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare l'applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art.19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successive all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.